

A tutti i clienti
Loro Sedi

Padova, 30 dicembre 2011

OGGETTO: NUOVO REGIME DEI MINIMI E NOVITA' PER GLI EX-MINIMI

NUOVO REGIME DEI MINIMI

Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese, l'art. 27, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva"), ha introdotto un "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" che prende spunto dagli attuali regimi delle *nuove iniziative produttive* e dei *minimi*. Di fatto si tratta di un "nuovo" regime dei minimi che pur prevedendo le stesse semplificazioni contabili del vigente regime richiede, ai fini dell'accesso, anche il rispetto di alcune delle condizioni necessarie per l'applicazione del regime delle nuove iniziative produttive. Le novità normative introdotte, le cui **modalità attuative** sono **demandate ad appositi Provvedimenti** dell'Agenzia delle Entrate, restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l'attuale regime dei minimi.

AMBITO SOGGETTIVO

Secondo quanto disposto dal citato art. 27 "il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (regime dei minimi), è applicabile, a decorrere **dal 2012**:

- **esclusivamente alle persone fisiche** che:

- **intraprendono** un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- hanno **intrapreso** un'attività d'impresa o di lavoro autonomo **dal 2008** (quindi ne sono esclusi coloro che hanno iniziato prima del 2008);

- **per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi.**

L'applicazione è comunque ammessa **anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età**.

Va evidenziato che il nuovo regime è **applicabile solo per un periodo di tempo limitato**. Dalla formulazione della norma si evince che, in generale, il regime è applicabile dall'inizio della nuova attività e per i 4 anni successivi. L'età del contribuente rileva soltanto per poter usufruire dello stesso per un periodo maggiore rispetto ai 5 anni "ordinari", fino all'età di 35 anni.

Si ritiene che, analogamente a quanto attualmente previsto, siano **esclusi** dall'applicazione delle novità in esame i soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltura, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, vendite a domicilio);
- non residenti;
- che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n.633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- soci / associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art.116, TUIR.

REQUISITI RICHIESTI

Per l'applicazione del nuovo regime in esame è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività**, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione** di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;

- se l'attività costituisce il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente **non deve essere superiore a € 30.000**.

AGEVOLAZIONI / SEMPLIFICAZIONI

Il nuovo regime dei minimi conferma le medesime agevolazioni previste per l'attuale regime, ossia:

Ai fini IVA

- No addebito dell'IVA a titolo di rivalsa;
- No diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti;
- Per le operazioni per le quali il contribuente è debitore d'imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.) obbligo di integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l'unica ipotesi di versamento dell'IVA.

Esonero da:

- registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale;
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori;
- compilazione ed invio degli elenchi "black list".

Obbligo di:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- indicare in fattura i riferimenti normativi cui sono soggette le operazioni effettuate.

Ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI

- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- Il reddito d'impresa / lavoro autonomo è determinato quale differenza tra l'ammontare dei ricavi / compensi percepiti e le spese sostenute, ossia con l'applicazione del principio di cassa.

Ai fini degli STUDI DI SETTORE

- Esclusione dagli studi di settore / parametri.

Ai fini IRAP

- Esenzione dall'IRAP.

Ai fini dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA

- Come disposto dal citato art. 27, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito è fissata in misura pari al 5% (nell'attuale regime la stessa è pari al 20%).

DURATA MASSIMA DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME

Come accennato, rispetto al regime dei minimi attualmente in vigore, che non prevede alcun limite di durata in ordine all'applicazione dello stesso, salva l'ipotesi del verificarsi di una causa di decadenza, il nuovo regime può essere applicato per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi ovvero anche oltre tale limite ma comunque fino al compimento del 35° anno d'età .

Di seguito si propone un raffronto tra l'attuale regime dei minimi ed il nuovo regime applicabile dal 2012.

		REGIME ATTUALE	NUOVO REGIME
REQUISITI ACCESSO	SOGGETTIVI	<p>Persone fisiche residenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni</p>	<p>Persone fisiche residenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ intraprendono una <u>nuova</u> attività d'impresa o di lavoro autonomo; ▪ hanno intrapreso una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 2008.
	OGGETTIVI	<p>Nell'anno solare precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ conseguimento di ricavi ovvero percepimento di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000; ▪ non effettuazione di cessioni all'esportazione; ▪ non sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corresponsione di compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. <p>Nel triennio precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non effettuazione di acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato esercizio, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; ▪ l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; ▪ se l'attività costituisce il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a € 30.000.
IMPOSTA SOSTITUTIVA		20%	5%
DURATA MASSIMA DEL REGIME		Fino al verificarsi di una causa di decadenza, con possibilità comunque di "ritorno" nello stesso al ristabilirsi dei requisiti previsti	Per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi ovvero anche oltre tale limite ma comunque fino al compimento del 35° anno d'età
SEMPLIFICAZIONI		<p>Esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tenuta delle scritture contabili; ▪ adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti periodici, ecc.); ▪ elenchi clienti-fornitori e black list; ▪ IRAP. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non addebito dell'IVA a titolo di rivalsa; ▪ non diritto alla detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti; ▪ esclusione dall'applicazione degli studi di settore / parametri. 	
OBBLIGHI		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; ▪ certificazione dei corrispettivi; ▪ integrazione della fattura relativa ad acquisti intraUE e versamento della relativa IVA; ▪ presentazione modd. Intra. 	

**CONTRIBUENTI MINIMI CHE NON POSSONO ACCEDERE AL NUOVO REGIME
(gli EX-MINIMI)**

Il Legislatore ha introdotto alcune specifiche disposizioni a favore dei soggetti che, pur avendo i requisiti per aderire all'attuale regime dei minimi, non possono accedervi dal 2012 sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono.

Nei confronti di tali contribuenti è infatti applicabile un regime semplificato che viene definito **REGIME RESIDUALE**.

Pertanto, le imprese e i professionisti che dal 2012 non potranno più utilizzare il regime dei minimi (senza Iva), passano automaticamente a quello dei residuali (con Iva). È una delle conseguenze dell'entrata automatica nel cosiddetto regime "residuale", che dal 1° gennaio interesserà tutti i minimi del 2011, che pur rispettando le condizioni "originarie" per applicare questo regime, hanno intrapreso l'attività d'impresa, l'arte o la professione prima del 2008 o non rispettano i requisiti aggiunti al regime senza Iva dall'articolo 27, comma 1, DI 98/2011 (non esercizio di attività di impresa o professionale nel triennio precedente, non mera prosecuzione di altra attività già svolta come dipendente o autonomo eccetera).

A differenza del regime dei minimi, **quello residuale comporta l'applicazione degli studi di settore o dei parametri, ma soprattutto obbliga ad applicare l'Iva nei modi ordinari**. A differenza di chi è in contabilità semplificata od ordinaria, però, **l'Iva va versata con periodicità annuale**, entro il 16 marzo di ogni anno, come accade per chi applica il regime delle nuove iniziative produttive. A differenza della contabilità ordinaria o semplificata, il regime residuale non prevede obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Nel nuovo regime, poi, si è esentati dal pagamento dell'Irap. Ad oggi, per i residuali, non vi è alcun esonero dall'invio dello spesometro, anche se ci si auspica che questo venga concesso dalle Entrate.

Le imprese minime che passeranno al regime residuale, poi, non applicheranno più il principio di cassa, ma quello di competenza, invece i professionisti minimi che passeranno al regime residuale continueranno ad applicare il principio di cassa. Il regime Iva residuale sarà quello naturale anche per quelle persone fisiche (imprese o professionisti), che apriranno la partita Iva il prossimo anno, ma che, pur rispettando le condizioni "originarie" dei minimi, non sono in regola con quelle introdotte dalla manovra estiva 2011. Se saranno rispettate tutte le condizioni (quelle originarie e quelle aggiunte), invece, si potrà rimanere nel regime dei minimi anche nel 2012 (applicando l'imposta sostitutiva del 5%), fino al termine del quinquennio successivo all'inizio dell'attività o, per i giovani, non oltre i 35 anni d'età.

Riepilogando, il cosiddetto "regime residuale" prevederà:

1. l'esonero dall'obbligo:
 - 1.a. di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che Imposte Dirette;
 - 1.b. delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA. Ciò comporta l'assoggettamento ad IVA delle operazioni con versamento annuale della stessa e applicazione dell'IRPEF secondo le modalità ordinarie;
2. l'esenzione dall'IRAP.

Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2012

Con due Provvedimenti del 22 dicembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle modalità di applicazione del regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi e lavoratori in mobilità, e del regime residuale degli ex contribuenti minimi.

Con il **Provvedimento N. 185825/2011** vengono definiti con chiarezza i **requisiti per poter entrare nel regime agevolato dei contribuenti minimi dal 2012**, in particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.

Viene confermato che il regime dei nuovi minimi **dal 1° gennaio 2012 è riservato a coloro che hanno intrapreso l'attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007**, e che presentino, contemporaneamente, sia i requisiti previsti dall'art. 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007 (vecchi minimi), sia quelli previsti in aggiunta dall'art. 27, comma 2, del DL 98/2011. Viene stabilito, inoltre, che i **"vecchi minimi"** che non possono accedere al nuovo regime agevolato, entreranno automaticamente nel "regime residuale" ma potranno **optare, dal 2012, anche per la contabilità semplificata** (con il pagamento dell'IVA con periodicità trimestrale o mensile) **o per il regime contabile ordinario**.

Con il **Provvedimento N. 185820 /2011** vengono fornite importanti precisazioni relative al NUOVO REGIME DEI MINIMI:

- **i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto di imposta: a tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
- i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall'articolo 7 del D.M. 2 gennaio 2008, **sono obbligati** a manifestare preventivamente la volontà di effettuare **acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività** o successivamente, per **essere inclusi nell'archivio VIES**;
- **sono esonerati** dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (**spesometro**);
- **sono esonerati** dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (**operazioni con soggetti black list**).

Data l'importanza degli argomenti trattati e i recenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, Vi preghiamo di contattare lo Studio che rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Lo Studio